



REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2017, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2018

INDICE

PARTE PRIMA

DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

TITOLO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE DI NEGRAR

- Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 2 – Informazione del contribuente
- Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 5 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 6 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 6 bis – Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
- Art. 7 – Interpello
- Art. 8 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 9 – Istanza di interpello
- Art. 10 – Adempimenti del Comune
- Art. 11 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello
- Art. 12 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 13 – Garante del contribuente
- Art. 14 – Diritti del soggetto obbligato

TITOLO II

CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 – Oggetto della prima parte del regolamento
- Art. 16 – Scopo ed efficacia della prima parte del regolamento
- Art. 17 – Definizione di entrate tributaria
- Art. 18 – Aliquote e tariffe

CAPO II

CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 19 – Gestione diretta delle entrate tributarie
- Art. 20 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali
- Art. 21 – Attività di controllo
- Art. 22 – Agevolazioni
- Art. 23 – Collaborazione con i cittadini

CAPO III

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 24 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 24 bis – Definizione di grande contribuente
- Art. 25 – Contenzioso tributario
- Art. 26 – Sistema sanzionatorio
- Art. 27 – Autotutela
- Art. 28 – Ravvedimento operoso

CAPO IV RISCOSSIONE

- Art. 29 – Riscossione
- Art. 30 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 31 – Rimborsi
- Art. 32 – Compensazioni
- Art. 33 – Interessi
- Art. 34 – Crediti di modesta entità
- Art. 35 – Dilazione dei debiti non assolti
- Art. 36 – Definizione e versamento

TITOLO III ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 37 – Scopo degli istituti deflativi
- Art. 38 – Limiti dei regolamenti

CAPO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

- Art. 39 – Finalità del reclamo/mediazione
- Art. 40 – Ambito di applicazione
- Art. 41 – Valore della lite
- Art. 42 – Istanza di mediazione
- Art. 43 – Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 44 – Termini di presentazione della mediazione

CAPO III LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- Art. 45 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 46 – Trattazione dell'istanza
- Art. 47 – Esame preliminare dell'istanza
- Art. 48 – Accordo di mediazione
- Art. 49 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 50 – Sanzioni
- Art. 51 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione
- Art. 52 – Provvedimento di diniego
- Art. 53 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

CAPO IV INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

- Art. 54 – Costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 55 – Capacità di stare in giudizio
- Art. 56 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 57 – Deposito del ricorso
- Art. 58 – Spese di giudizio

PARTE SECONDA
DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 59 – Oggetto della seconda parte del regolamento
- Art. 60 – Scopo ed efficacia della seconda parte del regolamento
- Art. 61 – Definizione di entrata non tributaria
- Art. 62 – Aliquote e tariffe

TITOLO II
CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 63 – Gestione diretta delle entrate non tributarie
- Art. 64 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 65 – Attività di controllo delle entrate
- Art. 66 – Agevolazioni
- Art. 67 – Collaborazione con i cittadini

TITOLO III
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 68 – Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 69 – Contenzioso
- Art. 70 – Sistema sanzionatorio
- Art. 71 – Autotutela

TITOLO IV
RISCOSSIONE

- Art. 72 – Riscossione
- Art. 73 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 74 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 75 – Rimborsi
- Art. 76 – Compensazioni
- Art. 77 – Interessi
- Art. 78 – Crediti di modesta entità
- Art. 79 – Dilazione dei debiti non assolti

PARTE TERZA
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 80 – Norme transitorie
- Art. 81 – Norme finali
- Art. 82 – Regolamenti Tributarî specifici

PARTE PRIMA

DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

TITOLO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE DI NEGRAR

Articolo 1

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000¹, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
7. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati.

Articolo 2

Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti

¹ Testo aggiornato al 05 agosto 2015 con il D.Lgs. 128

rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente in difficoltà può adempiere al pagamento di tasse e tributi locali offrendo la propria prestazione lavorativa per servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla normativa della Legge 164/2014 istitutiva del "Baratto Amministrativo" e dal relativo Regolamento comunale in materia.
3. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
4. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione e dalla loro formazione.

Articolo 6

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 6 bis

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale

1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
 - a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
 - b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 7

Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 8

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello, come previsto dalle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e del decreto legislativo 24.09.2015 n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario".
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 11.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 9

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 10

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di

ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Negrar.

Articolo 11

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili

Articolo 12

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Articolo 13

Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Articolo 14

Diritti del soggetto obbligato

1. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

TITOLO II

CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Oggetto della prima parte del regolamento

1. La parte prima del presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta delle entrate TRIBUTARIE di competenza comunale. In particolare l'ente locale intende gestire direttamente la riscossione delle seguenti entrate:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con D.L. n. 201/2011 e s.m.i.,
 - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), introdotta dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.,
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.
2. Le disposizioni contenute in questa parte del regolamento attengono alle procedure e modalità di gestione relativamente alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alle modalità di riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, comprendendo anche il contenzioso ed i rimborsi, il reclamo, la mediazione e l'interpello.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione delle entrate tributarie, la Ditta Concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nella parte prima del presente regolamento.
4. Non sono invece oggetto del presente regolamento l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, di competenza dello Stato.
5. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, umane e non, l'attività di gestione delle entrate proprie, compresa l'attività di contenzioso, può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Articolo 16

Scopo ed efficacia della prima parte del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
4. In conformità al dettato dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riscossione spontanea dei tributi locali è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso. Ciò anche nell'ottica di adeguare le procedure alle nuove esigenze della contabilità "armonizzata".

Articolo 17

Definizione di entrate

1. Sono disciplinate nella prima parte dal presente regolamento le entrate di natura tributaria di competenza del Comune.
2. Sono invece esclusi i trasferimenti provenienti da qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Articolo 18

Aliquote e tariffe

1. L'ente impositore stabilisce, con apposita delibera di Consiglio comunale, laddove la normativa in materia non preveda diversamente, le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni che stabiliscono le aliquote e le tariffe devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 488, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le deliberazioni che approvano le tariffe e le aliquote afferenti alle entrate tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al comma 2, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe fissate per l'anno precedente.

CAPO II

CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 19

Gestione diretta delle entrate tributarie

1. La gestione delle diverse entrate tributarie avviene in forma diretta ed è realizzata con obiettivi di economicità, efficienza, efficacia ed equità.
2. In alternativa alla gestione diretta delle entrate comunali è possibile usufruire delle modalità di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e d integrazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 20

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali

1. In materia di tributi locali la normativa vigente prevede la nomina della figura del funzionario responsabile di ogni tributo, da nominarsi con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Tale funzionario è responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. L'individuazione del funzionario responsabile è eseguita in relazione alla qualifica ed alla esperienza professionale, capacità ed attitudine, nonché titolo di studio.
4. Il funzionario responsabile in particolare si occupa:
 - a) delle attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, attività di riscossione, fornire informazioni ai contribuenti, controllare i contribuenti, provvedere alla liquidazione e all'accertamento, nonché all'applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) di apporre il visto sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva (non essendo più obbligatorio il visto di esecutorietà);
 - c) di sottoscrivere gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) di curare il contenzioso tributario;
 - e) di disporre i rimborsi;
 - f) nell'ipotesi di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'agente della riscossione concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e/o regolamento necessaria per l'applicazione del tributo.
5. In caso di affidamento a terzi dell'attività di riscossione, approvato in conformità alla normativa vigente, tutte le funzioni ed attività di gestione, faranno capo alla medesima società.

Articolo 21

Attività di controllo delle entrate

1. Nell'ambito della gestione diretta, gli uffici comunali provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dalla legge, dai regolamenti comunali.
2. In riferimento all'attività di controllo, l'ufficio o l'eventuale soggetto gestore invita il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo e per l'integrazione delle banche dati disponibili.

Articolo 22

Agevolazioni

1. I criteri da adottare per stabilire riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati con apposita delibera di Consiglio comunale ovvero sono contenuti negli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2. Qualora le disposizioni vigenti prevedano l'applicazione di agevolazioni, queste sono immediatamente adottabili.
3. Nell'ipotesi in cui si intenda applicare riduzioni e/o agevolazioni alle associazioni senza scopo di lucro, disciplinate dall'art. 10 del D. Lgs n. 460/97, in adesione al dettato dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, deve esserne data specifica indicazione nel regolamento per l'applicazione dell'entrata comunale.

Articolo 23

Collaborazione con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. L'attività di controllo deve avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

CAPO III

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Articolo 24

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure, nonché a criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è predisposto secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione dell'atto di liquidazione deve essere notificata al contribuente in conformità alle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto di quanto eventualmente indicato nei regolamenti comunali afferenti.
4. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono ripetibili sulla base delle specifiche previsioni di legge.
5. La notifica al contribuente dell'avviso motivato, avviene, oltre che attraverso messo comunale, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, salvo ulteriori disposizioni di legge.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, il Comune notifica al contribuente la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o imparziali o ritardati versamenti, gli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Entro i predetti termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24 bis

Definizione di grande contribuente

1. Ai fini dell'attività di accertamento IUC si definisce grande contribuente la persona fisica o giuridica che è tenuta al versamento di un debito d'imposta di importo superiore a:
€ 20.000,00 per l'IMU
€ 10.000,00 per la TASI
€ 5.000,00 per la TARI
2. Il debito d'imposta si riferisce a ciascun anno d'imposta e tiene conto anche di eventuali interessi e sanzioni.

Articolo 25

Contenzioso tributario

1. In ambito di Imposta Unica Comunale (IUC), la normativa vigente dispone che al funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione delle tre entrate in cui l'imposta è articolata (IMU, TASI e TARI), sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività, compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 26
Sistema sanzionatorio

1. L'applicazione delle sanzioni, nell'ipotesi di accertamento di violazioni alle disposizioni in materia di fiscalità locale, è determinata e graduata in conformità con i criteri dei principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso.
3. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo ulteriori disposizioni di legge.
4. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo o che non arrechino pregiudizio all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Articolo 27
Autotutela

1. Il responsabile del Servizio, cui è affidata la gestione del tributo deve procedere all'annullamento o alla rettifica anche parziale dei propri atti, qualora emerga che questi siano illegittimi e/o contengano errori manifesti.
2. Oltre all'annullamento di cui al precedente comma, il responsabile del servizio può procedere alla revoca quando rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve darsene comunicazione al soggetto interessato.
4. Al fine di valutare l'opportunità di esercitare l'autotutela, il responsabile del Servizio è tenuto a verificare le criticità che potrebbero emergere in caso di contenzioso, stimando il grado di probabilità di soccombenza, nonché il costo della difesa e tutti i costi accessori.
5. L'istituto dell'autotutela non è obbligatorio e rappresenta comunque una discrezionalità a disposizione del responsabile del servizio.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 28
Ravvedimento operoso

1. Nello spirito di tutela dell'affidamento, nonché nell'ottica di rapporti con il contribuente improntati al principio di collaborazione e buona fede, gli uffici promuovono l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
2. Al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali, con il presente regolamento si intende dare applicazione a tutte le fattispecie che consentono di contenere la misura delle sanzioni a carico del contribuente.
3. Alla somma dovuta devono essere aggiunti gli interessi calcolati sull'imposta, nella misura del tasso legale.

CAPO VI
RISCOSSIONE

Articolo 29
Riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata tramite tutte le modalità consentite dalla normativa vigente nell'ambito delle singole entrate.
2. Specifici regolamenti possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 30

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, fino al compimento del termine di prescrizione.
3. In tema di transazioni si applicano le disposizioni in materia di contabilità pubblica, in ordine alla modalità di contabilizzazione di tali crediti ed alla revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle entrate tributarie è disposto dal responsabile del tributi su richiesta del contribuente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Non sono ammessi rimborsi di importo inferiore al minimo riscuotibile stabilito per ciascun tributo dai diversi Regolamenti comunali in materia.
5. Non sono inoltre ammessi rimborsi fintanto che la posizione del richiedente non risulti saldata rispetto ad annualità pregresse, fatto salvo in questo caso il ricorso alla compensazione secondo le modalità riportate nell'articolo dedicato alla compensazione.

Articolo 32

Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento a carico dello stesso contribuente, anche con riferimento ad anni d'imposta diversi.
2. La compensazione è tuttavia limitata allo stesso tributo, è tuttavia possibile la compensazione IMU/TASI e viceversa.
3. La compensazione dovrà essere richiesta mediante presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di un'apposta dichiarazione con i seguenti dati:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo al lordo della compensazione,
 - esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta
 - dichiarazione di non aver chiesto il rimborso degli importi da compensare o eventuale istanza con cui era stato richiesto ed alla quale si rinuncia.
4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo, la differenza può essere oggetto di altra compensazione.

Articolo 33

Interessi

1. La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura del tasso legale di interesse.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34

Crediti di modesta entità

1. Relativamente ai crediti di modesta entità si applicano i limiti minimi previsti dai diversi regolamenti tributari dell'Ente.

Articolo 35

Dilazione dei debiti non assolti

1. Con deliberazione di Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità

naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, ingiunzione, intimazione o solleciti di pagamento, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel piano.
3. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore e del suo nucleo familiare secondo il seguente schema:
 - a) per debiti fino ad € 5.000,00 in un massimo di 18 rate mensili;
 - b) per debiti oltre € 5.000,01 fino a € 15.000,00 in un massimo di 30 rate;
 - c) per debiti oltre € 15.000,01 in un massimo di 4 rate.
4. Ogni valutazione in merito al numero delle rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente e del suo nucleo familiare;
5. Per situazione di obiettiva difficoltà si intende:
 - a) Per le persone fisiche:
 - a1. o modello I.S.E.E, riferito ai redditi dell'anno precedente non superiore ad € 15.000,00, tolto l'indice relativo al patrimonio immobiliare, secondo il seguente schema:

indicatore della situazione reddituale (ISR)
+ patrimonio mobiliare del nucleo
- detrazione patrimonio mobiliare
= ISE senza patrimonio immobiliare
Riparametrazione con il valore della scala di equivalenza
= ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) senza indicatore del patrimonio immobiliare

- a2. o altre situazioni debitorie o piani rate per un valore complessivo almeno pari al debito non assolto nei confronti del Comune, che siano in corso con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i,
 - a3. o situazioni di particolare gravità come la perdita del posto di lavoro documentata da lettera di licenziamento o collocazione in una delle varie forme di sospensione temporanea dal lavoro documentata.
 - b) Per le persone giuridiche: un ultimo bilancio approvato e depositato e/o una relazione economico/patrimoniale più aggiornata rispetto al bilancio (nel caso in cui si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre sei mesi) e/o un prospetti costi/ricavi (per i soggetti che non sono tenuti a redigere il bilancio) da cui emerga la sussistenza di una perdita di esercizio negli ultimi tre anni antecedenti a quello di maturazione del debito non assolto nei confronti del Comune, di importo pari o superiore al 30% rispetto all'importo del debito;
6. In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
 7. La rateizzazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 80,00.
 8. L'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 40,00.
 9. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 10. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione del debito residuo.
 11. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
 12. Per importi rilevanti (superiori ad € 50.000,00) il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
 13. Il Concessionario della riscossione dei tributi incaricato dal Comune, su richiesta del contribuente, può concedere pagamenti dilazionati, per importi fino a 5.000,00 per un numero massimo di 12 rate mensili, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5 lett. a1) del presente articolo.

Articolo 36

Definizione e versamento

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di 6 mesi antecedenti alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.
3. La dilazione di perfezione con il pagamento della prima rata.
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - Spese di notifica,
 - Costi di riscossione,
 - Interessi di mora maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - Sanzioni amministrative,
 - Somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
8. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive, salvo nel caso di decadenza dal beneficio prevista dal comma 12 dell'articolo 37 del presente Regolamento.

TITOLO III

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Scopo degli istituti deflativi

1. Gli istituti deflativi sono procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.
2. Le disposizioni contenute in questo titolo del regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità delle stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare con il contribuente un rapporto di collaborazione e di semplificazione dei relativi adempimenti.
3. Le norme dettate dal presente regolamento devono essere informate ad un nuovo approccio di tax compliance che deve contraddistinguere il rapporto fra ente impositore e contribuente, nel rispetto dei principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 38

Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata dalle previsioni dettate dalla stessa materia che trova disciplina all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo.
3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti normativi, il presente atto integra quelli specifici.

CAPO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 39

Finalità del reclamo

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Articolo 40

Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 41.

Articolo 41

Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza nel contempo più di uno.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Articolo 42

Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 43

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di cui al precedente articolo 42 deve essere presentata al Comune di Negrar, presso l'ufficio protocollo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che "il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa".
2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

Articolo 44

Termini di presentazione della mediazione

1. Il ricorso, come inquadrato dal precedente articolo 43, deve essere presentato al Comune di Negrar, presso l'ufficio protocollo in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
2. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.;
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Negrar Piazza Vittorio Emanuele II n. 37;
 - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

CAPO III

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Articolo 45

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (dalla notifica dell'istanza);
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione;
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni, i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 46

Trattazione dell'istanza

1. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come individuato dall'apposita delibera di Giunta comunale in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

Articolo 47

Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica la possibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato e alla contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria di riesame, che è il funzionario responsabile del tributo, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione.
4. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve rispondere ai seguenti tre criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse,
 - grado di sostenibilità della pretesa,
 - principio di economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 48

Accordo di mediazione

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ritenga sussistere i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure.
2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica proposta, elabora una propria offerta di mediazione.
3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.
4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.
5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
 - le modalità di versamento degli stessi;
 - le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 49

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno della scadenza della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Articolo 50

Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte al 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.
2. Qualora l'ufficio ritenga che non vi siano margini della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Articolo 51

Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Articolo 52

Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 53

Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere.
4. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
5. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

CAPO IV

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Articolo 54

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti del ricorso/mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso o dal decorso del termine di 90 giorni di sospensione in caso di mediazione, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Articolo 55

Capacità di stare in giudizio

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia di un difensore abilitato.
2. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato.

Articolo 56

Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 54, il termine di 30 (trenta) giorni, decorre dal giorno successivo alla proposizione del ricorso oppure in caso di mediazione a quello del compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del Comune.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione; diversamente il ricorso è inammissibile.

Articolo 57

Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione dello stesso oppure dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Articolo 58

Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

PARTE SECONDA

DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 59

Oggetto della seconda parte del regolamento

1. Questa seconda parte del regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali non tributarie di competenza comunale.
2. Le disposizioni contenute in questa parte del regolamento attengono alle procedure e modalità di gestione relativamente alla determinazione delle tariffe e prezzi, alle agevolazioni, alle modalità di riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, comprendendo anche il contenzioso e i rimborsi.
3. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, umane e non, l'attività di gestione delle entrate proprie, compresa l'attività di contenzioso, può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Articolo 60

Scopo ed efficacia della seconda parte del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 61

Definizione di entrate non tributarie

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale da questa seconda parte del presente Regolamento le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e le entrate derivanti da prestiti, mutui e di carattere finanziario in genere.
2. Sono salve le disposizioni in materia di sanzioni relative al Codice della Strada.

Articolo 62

Aliquote e tariffe

1. Per le entrate come sopra definite, le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente.
2. Le deliberazioni che definiscono tariffe/prezzi devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 488, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

TITOLO II

CONTROLLO DELLE POSIZIONI E APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 63

Gestione diretta delle entrate non tributarie

1. La gestione delle entrate non tributarie avviene in forma diretta ed è realizzata con obiettivi di economicità, efficienza, efficacia ed equità.
2. In alternativa alla gestione diretta delle entrate comunali è possibile usufruire delle modalità di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e d integrazioni.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 64

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. I responsabili dei servizi, ai quali sono affidate le entrate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie.

Articolo 65

Attività di controllo delle entrate non tributarie

1. Nell'ambito della gestione diretta, gli uffici comunali provvedono al controllo delle domande e delle dichiarazioni degli utenti, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico degli utenti, dalla legge, dai regolamenti comunali.
2. In riferimento all'attività di controllo, l'ufficio o l'eventuale soggetto gestore invita l'utente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo e per l'integrazione delle banche dati disponibili.

Articolo 66

Agevolazioni

1. I criteri da adottare per stabilire riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati con apposita delibera dell'organo competente ovvero sono contenuti negli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Qualora le disposizioni vigenti prevedano l'applicazione di agevolazioni, queste sono immediatamente adottabili.

Articolo 67

Collaborazione con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. L'attività di controllo deve avvenire nell'ottica dell'adempimento spontaneo da parte del cittadino, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo alle attività di supporto al cittadino.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Articolo 68

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
 - determinare l'ammontare del credito,
 - fissare la scadenza,
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. Il predetto responsabile provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Questo verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 69
Contenzioso

1. In ambito di entrate non tributarie il contenzioso si svolge di fronte al Giudice ordinario.
2. Al funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione delle entrate sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività.
3. La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 70
Sistema sanzionatorio

1. Al funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio spetta la determinazione della sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge 689/1981 e s.m.e.i.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale l'utente può eventualmente presentare ricorso.
3. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo ulteriori disposizioni di legge.
4. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo o che non arrechino pregiudizio all'attività dell'ufficio e che non incidano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento.

Articolo 71
Autotutela

1. Il responsabile del Servizio, cui è affidata la gestione dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla rettifica anche parziale dei propri atti, qualora emerga che questi siano illegittimi e/o contengano errori manifesti.
2. Oltre all'annullamento di cui al precedente comma, il responsabile del servizio può procedere alla revoca quando rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve darsene comunicazione al soggetto interessato.
4. Al fine di valutare l'opportunità di esercitare l'autotutela, il responsabile del Servizio è tenuto a verificare le criticità che potrebbero emergere in caso di contenzioso, stimando il grado di probabilità di soccombenza, nonché il costo della difesa e tutti i costi accessori.
5. L'istituto dell'autotutela non è obbligatorio e rappresenta comunque una discrezionalità a disposizione del responsabile del servizio.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VI
RISCOSSIONE

Articolo 72
Riscossione

1. La riscossione delle entrate non tributarie può essere effettuata tramite tutte le modalità consentite dalla normativa vigente nell'ambito delle singole entrate.
2. Specifici regolamenti possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 73
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, fino al compimento del termine di prescrizione.

Articolo 74

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, previo parere della Giunta Comunale.
2. In tema di transazioni si applicano le disposizioni in materia di contabilità pubblica, in ordine alla modalità di contabilizzazione di tali crediti ed alla revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 75

Rimborsi

1. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Non sono inoltre ammessi rimborsi fintanto che la posizione del richiedente non risulti saldata rispetto ad annualità pregresse, fatto salvo in questo caso il ricorso alla compensazione secondo le modalità riportate nell'articolo 76.

Articolo 76

Compensazioni

1. Per le entrate non tributarie è ammessa la compensazione solo limitatamente alla stessa secondo le modalità riportate al comma 3 dell'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 77

Interessi

1. La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura del tasso legale di interesse.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 78

Crediti di modesta entità

1. Relativamente ai crediti di modesta entità si applicano i limiti minimi previsti dai diversi regolamenti dell'Ente.

Articolo 79

Dilazione dei debiti non assolti

1. Su richiesta dell'utente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal responsabile del servizio, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, ingiunzione, intimazione o solleciti di pagamento, anche a titolo di sanzioni ed interessi, come previsto dagli articoli 35 e 36 del presente regolamento, per quanto compatibili.

PARTE TERZA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 80

Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.
2. Le nuove disposizioni sul processo tributario si applicano in via generale a decorrere dal 01.01.2016, ovvero ai giudizi pendenti a tale data, per cui la nuova disciplina si dovrà applicare con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016 avverso atti notificati dagli enti locali per i quali non siano ancora decorsi i 60 giorni per l'impugnazione dinanzi ai giudici tributari.

Articolo 81

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
 - legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 82

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria e non tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati alla medesima.